

LE ASUC DEL TRENINO - NORMATIVA

28 febbraio 2011

Sommario

1) Dati generali.....	1
2) Amministrazioni.....	1
3) Normativa.....	1

1) **Dati generali**

Le terre di uso civico in Provincia di Trento sono mq 3.704.055.440 al 31/12/2007, pari al 59.68% del territorio provinciale

2) **Amministrazioni**

Le ASUC in Trentino sono ad oggi 98;

Dove mancano le ASUC, dell'amministrazione dei beni di uso civico si occupa il Comune amministrativo sul cui territorio è insediata la comunità frazionale proprietaria (che, come spesso capita, può avere beni anche fuori del territorio del comune amministrativo competente);

Oltre alle proprietà frazionali si individuano altre proprietà collettive ed in particolare:

- a) le Consortele della Val di Rabbi
- b) la Magnifica Comunità di Fiemme, riconosciuta e disciplinata da apposita legge
- c) le Regole di Spinale e Manez, riconosciuta e disciplinata da apposita legge
- d) la Regola feudale di Predazzo

3) **Normativa**

La Provincia Autonoma di Trento (PAT) ha potestà legislativa esclusiva, riconosciuta dallo Statuto Speciale per il Trentino-Alto Adige (art. 4¹ e 8²).

¹ Art. 4 Statuto Speciale Trentino-Alto Adige - In armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con il rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali - tra i quali è compreso quello della tutela delle minoranze linguistiche locali - nonché delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica, la regione ha la potestà di emanare norme legislative nelle seguenti materie:

- 1) ordinamento degli uffici regionali e del personale ad essi addetto;
- 2) ordinamento degli enti para-regionali;
- 3) ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni;
- 4) espropriazione per pubblica utilità non riguardante opere a carico prevalente e diretto dello Stato e le materie di competenza provinciale;
- 5) impianto e tenuta dei libri fondiari;
- 6) servizi antincendi;

-
- 7) ordinamento degli enti sanitari ed ospedalieri;
 - 8) ordinamento delle camere di commercio;
 - 9) sviluppo della cooperazione e vigilanza sulle cooperative;
 - 10) contributi di miglioria in relazione ad opere pubbliche eseguite dagli altri enti pubblici compresi nell'ambito del territorio regionale.

² Art. 8 Statuto Speciale Trentino-Alto Adige - Le province hanno la potestà di emanare norme legislative entro i limiti indicati dall'art. 4, nelle seguenti materie:

- 1) ordinamento degli uffici provinciali e del personale ad essi addetto;
- 2) toponomastica, fermo restando l'obbligo della bilinguità nel territorio della provincia di Bolzano;
- 3) tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare;
- 4) usi e costumi locali ed istituzioni culturali (biblioteche, accademie, istituti, musei) aventi carattere provinciale; manifestazioni ed attività artistiche, culturali ed educative locali, e, per la Provincia di Bolzano, anche con i mezzi radiotelevisivi, esclusa la facoltà di impiantare stazioni radiotelevisive;
- 5) urbanistica e piani regolatori;
- 6) tutela del paesaggio;
- 7) usi civici;
- 8) ordinamento delle minime proprietà colturali, anche agli effetti dell'art. 847 del codice civile; ordinamento dei "masi chiusi" e delle comunità familiari rette da antichi statuti o consuetudini;
- 9) artigianato;
- 10) edilizia comunque sovvenzionata, totalmente o parzialmente, da finanziamenti a carattere pubblico, comprese le agevolazioni per la costruzione di case popolari in località colpite da calamità e le attività che enti a carattere extra provinciale, esercitano nelle province con finanziamenti pubblici;
- 11) porti lacuali;
- 12) fiere e mercati;
- 13) opere di prevenzione e di pronto soccorso per calamità pubbliche;
- 14) miniere, comprese le acque minerali e termali, cave e torbiere;
- 15) caccia e pesca;
- 16) apicoltura e parchi per la protezione della flora e della fauna;
- 17) viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse provinciale;
- 18) comunicazioni e trasporti di interesse provinciale, compresi la regolamentazione tecnica e l'esercizio degli impianti di funivia;
- 19) assunzione diretta di servizi pubblici e loro gestione a mezzo di aziende speciali;
- 20) turismo e industria alberghiera, compresi le guide, i portatori alpini, i maestri e le scuole di sci;
- 21) agricoltura, foreste e corpo forestale, patrimonio zootecnico ed ittico, istituti fitopatologici, consorzi agrari e stazioni agrarie sperimentali, servizi antigrandine, bonifica;
- 22) espropriazione per pubblica utilità per tutte le materie di competenza provinciale;
- 23) costituzione e funzionamento di commissioni comunali e provinciali per l'assistenza e l'orientamento dei lavoratori nel collocamento;
- 24) opere idrauliche della terza, quarta e quinta categoria;
- 25) assistenza e beneficenza pubblica;
- 26) scuola materna;
- 27) assistenza scolastica per i settori di istruzione in cui le province hanno competenza legislativa;
- 28) edilizia scolastica;
- 29) addestramento e formazione professionale.

La normativa provinciale che disciplina i beni di uso civico è contenuta nella Legge provinciale 14 giugno 2005, n. 6 e nel suo regolamento di esecuzione Decreto Del Presidente Della Provincia 6 aprile 2006, n. 6-59/Leg.

La detta legge oltre alle norme di funzionamento delle ASUC individua anche norme applicabili alle altre amministrazioni di beni di uso civico.